

28-02-1995 20:58

CERULLI LORIZIOMORBIDELLI

06 8414997 P.02

Parere avv. Lorzio - 1<sup>o</sup> copia

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CERULLI IRELLI - LORIZIO

Roma 28.2.1995

Al Presidente  
dell'Azienda Consorziale  
Parco Regionale  
dell'Appia Antica  
On. ANTONIO CEDERNA  
ROMA

RECINZIONI NEL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI

Invio il parere con le azioni piu' urgenti da  
prendere a tutela del territorio del Parco.

Sempre a disposizione.

Con osservanza.

avv. Maria Athena Lorzio



all.1

dato al CollA il 7-3-1995

## STUDIO LEGALE ASSOCIATO CERULLI IRELLI - LORIZIO

PARERE SULLE RECINZIONE DEL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI DA  
PARTE DEI GAETANI

L'Azienda Consorziale "Parco Regionale dell'Appia Antica" mi ha incaricato di provvedere ad esperire tutte le azioni necessarie a risolvere, nell'interesse pubblico, la questione della recinzione di 145 ettari del Parco di proprietà dei sigg.ri Gaetani.

Dalla documentazione inviata risulta che la recinzione ha interessato aree di proprietà privata gravate in parte da usi pubblici e soprattutto ha impedito gli accessi principali al Parco dell'Appia Antica da Via Roma Vecchia e Viale Appio Claudio, sempre utilizzati da anni da moltissimi cittadini<sup>1</sup>.

Gli usi pubblici esercitati sono vari: uso di passo pubblico per le aree stradali, usi ricreativi

---

1. In argomento va segnalato un precedente analogo che riguarda la Villa Borghese in Roma. Nel 1885 il Principe Borghese chiuse la Villa all'uso pubblico al fine di riaffermare il suo esclusivo dominio su di essa. Il Comune di Roma - in nome e per conto della cittadinanza - si oppose alla chiusura ed adì la magistratura. La Cassazione (Roma, 9.3.1887, in Foro It. 1887, I, c. 397 e Giur. It. 1887, I, 1, c. 200) che si pronunciò da ultimo sulla vicenda, affermò che trova cittadinanza nel moderno ordinamento un diritto di godimento che essa chiamava jus deambulandi, "stabilito in favore di una popolazione avente per oggetto un grande fondo signorile". La natura giuridica dell'uso pubblico è quella di un diritto reale; esso è uno jus in re aliena". (per maggiore informazione sulla vicenda si veda P.S. Mancini, del diritto di uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla Villa Borghese, in IL Filangieri, 1986, I, 1, pp. 49 e 119).

per attività tipiche di parco urbano, per le aree maggiormente frequentate dai residenti (ma su questi usi occorrono indagini accurate in punto di fatto), aree di rispetto intorno ai beni archeologici (Acquedotto Claudio e Marcio Felice) e di accesso ai beni archeologici stessi<sup>1</sup>.

Tutta l'area fa parte integrante del parco suburbano dell'Appia Antica, istituito con la l.r. Lazio n. 66/1988, ed è inoltre destinata in p.r.g. a zona N - parco pubblico - con vincolo archeologico, paesistico e monumentale.

2. Dalla documentazione fornitami dall'Ente Parco risulta anche che la recinzione realizzata dai sigg.ri Gaetani e' avvenuta in ottemperanza a varie diffide inviate dal X Gruppo dei VV.UU. di Roma, su richiesta del Servizio Giardini: diffide motivate dalla presenza nell'area di circa 300 pini secolari che costeggiano la via e che versano in grave stato di abbandono e degrado.

Nella missiva del comandante del X Gruppo

---

1. Le aree di proprietà privata possono essere gravate da diritti collettivi di uso pubblico : tali diritti consistono nel "godimento e nell'uso di determinate utilitates...delle cose stesse, appartenenti, quanto al dominio, a soggetto terzo rispetto alla collettività utente " (così CERULLI IRELLI ,voce uso pubblico , in Enc.dir. vol. XLV, Milano, pag.958 ss.)

dei VV.UU. (prot. n. 860/94/33/TA del 12.7.1994) indirizzata anche all' Azienda consortile del Parco, si riferisce di una situazione oggettiva di pericolo per l'incolumita' dei numerosi cittadini che frequentemente usano quel tratto di strada.

Nella stessa lettera si fa presente che il comando dei Vigili ha gia' provveduto a diffidare i sigg.ri Gaetani ad eseguire la potatura e manutenzione dei pini e che gli stessi hanno fatto osservare che l'area, a prescindere dal regime proprietario, è diventata "un bene ad uso pubblico " ed è quindi sottratta alla disponibilita' dei legittimi proprietari i quali per tale ragione non possono assumere l'onere di mantenimento dell'area.

Ne consegue che la condotta dei sigg.ri Gaetani, per quanto attiene la recinzione dell'area, risulta posta in essere in conformita' ad un ordine impartito dall'autorita' di polizia municipale.

Per tale motivo non si puo' non considerare che, in una eventuale azione giudiziaria diretta a reprimere tale condotta , i Gaetani potranno sempre invocare la menzionata diffida dei VV.UU. per giustificare il proprio intervento a salvaguardia dell'area.

3. Per arrivare ad una tempestiva soluzione del problema, sembra auspicabile che l'Ente Parco si faccia promotore di un'iniziativa di coordinamento, tra Comune, Regione e Stato, volta a armonizzare gli interventi sull'area in questione.

Si e' detto sopra che tutta l'area del Parco degli Acquedotti e' oggetto di vari diritti di godimento pubblico ed in particolare del diritto di passo pubblico; spetta quindi al Comune di Roma - ente esponentiale della collettivita' dei residenti - provvedere alla manutenzione dell'area e alla rimozione dei pericoli connessi con i pini secolari.

Non e' pertanto condivisibile la lettera del dirigente tecnico superiore del Servizio Giardini del Comune di Roma al X Gruppo dei VV.UU. e altri (prot. n.45702 del 27.12.1994). Si e' detto che l'area in questione e' soggetta ad un diritto di uso pubblico, cio' vuol dire che una utilitas della proprieta' e' destinata alla collettivita'. Questo e' sufficiente a ritenere che il Servizio Giardini sia l'ufficio competente ad effettuare la potatura - attesa anche la natura di diritto pubblico del diritto di passaggio.

Non va trascurato in proposito che un inter-

vento di manutenzione effettuato dal Comune rafforzerebbe notevolmente - anche sotto l'aspetto giuridico - il diritto reale della Collettività dei residenti dell'area del Parco.

4. L'Azienda consortile è tenuta quindi - per l'attuazione delle finalità istituzionali del Parco (art. 2 l.r. Lazio 66/1988) a sollecitare le autorità di competenza per un uso più corretto ed appropriato delle rispettive attribuzioni sul territorio del Parco: in particolare il Comune di Roma attraverso il Servizio Giardini per mantenere e curare il patrimonio arboreo del Parco, il Comando dei Vigili Urbani per la vigilanza degli accessi al Parco, la Sovrintendenza Archeologica per la tutela delle aree archeologiche vincolate e relative zone di rispetto, la Questura di Roma per l'ordine pubblico nell'intera zona.

Al Comune di Roma spetterà soprattutto la funzione di mantenere e curare la vegetazione di tale porzione di territorio fino a che l'Ente Parco non sarà definitivamente costituito e non comincerà ad esercitare le sue funzioni; stabilisce infatti l'art.2 della l.reg. Lazio cit. n.66/ 1988 che all'Ente Parco spetta la tutela dei valori archeolo-

gici, storici e artistici del comprensorio, "preservare e ricostruire l'ambiente naturale e valorizzare le risorse idrologiche, botaniche e faunistiche a scopi culturali, didattici e scientifici".

Occorrerà quindi coordinarsi con gli uffici comunali e statali di competenza per studiare insieme un progetto di sorveglianza dell'intera area sia diurna che notturna in modo da evitare gli inconvenienti ed il degrado lamentato: in questa prospettiva appare anche urgente predisporre un piano di lavori e attrezzature che consentano la maggiore fruibilità del Parco degli Acquadotti in attesa del piano di assetto e di esproprio del Parco.

5. Per quanto riguarda l'esistenza o meno di diritti di uso civico sull'area in questione è necessario procedere ad uno studio storico approfondito che richiede maggiore lasso di tempo.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Roma febbraio 1995

avv. Maria Athena Lorzio